



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la
Diplomazia Pubblica e Culturale

4815/0300

IL VICE DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e ss.mm.ii., concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, di “*Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. h) della L. 13 luglio 2015, n. 107*”, che all'art. 3 dispone l'articolazione e il coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo;
- VISTA** la circolare MAE del 2 gennaio 2004, n. 1, avente ad oggetto la “*Promozione e Cooperazione culturale: attività ed iniziative delle scuole italiane all'estero*”, con particolare riferimento alla sezione dedicata all'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in particolare l'art. 12 (“*La concessione di sovvenzioni, contributi ... e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione ... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi*”), nonché il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”, così come integrato dal regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, di adozione del “*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”, nonché da successive modifiche intervenute;
- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché le disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, nella Legge 24 dicembre 2012, n. 243 e nella Legge 4 agosto 2016, n. 163;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, suppl. ord. n. 40;

VISTO il Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, suppl. ord. n. 41, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di Voto Parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 art. 3, c. 2 che ha modificato la denominazione della Farnesina da "Ministero degli Affari Esteri" a "Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale" con effetto dal giorno 29 agosto 2014;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante "*Norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri*" così come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, di attuazione dell'art. 20 L. 11 agosto 2014, n. 125 nonché dal D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163;

VISTO il D.M. 07 dicembre 2023, n. 1202/3361, registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2023 al n. 3372, che disciplina, conformemente a quanto previsto dal sopra richiamato D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 così come modificato dal D.P.C.M. 25 settembre 2023, n. 163, le articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed individua gli uffici di livello dirigenziale non generale;

VISTO in particolare gli artt. 13 e 18 del sopra citato decreto che individuano le competenze della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale e affidano all'Ufficio V, che rientra fra gli Uffici di particolare responsabilità e rilevanza, il Sistema della formazione Italiana nel mondo;

VISTA la Direttiva Generale del Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'azione amministrativa e per la gestione dei Centri di Responsabilità del MAECI per l'anno 2024, n. 3015 del 09 gennaio 2024, registrata presso la Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 al n. 329;

VISTO il D.M. 19 gennaio 2024, n. 5216/1/bis, con cui sono attribuite le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei Centri di responsabilità del MAECI per l'anno 2024;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2024, n. 4800/01, con cui le risorse finanziarie, umane e strumentali attribuite alla D.G.D.P. con il D.M. 19 gennaio 2024 n. 5216/1/bis sono ripartite, con i correlati poteri di spesa, tra i Capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale per l'esercizio finanziario 2024;

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale 17 marzo 2023, n. 4815/0201, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di successiva erogazione dei fondi che l'Ufficio V ha annualmente a propria disposizione sul capitolo di bilancio 2560, piano gestionale 10;

RAVVISATA la necessità di procedere all'aggiornamento del predetto Decreto Direttoriale;

RITENUTO di individuare i criteri generali per la distribuzione delle risorse attribuite, cui l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale dovrà attenersi nella ripartizione dei

fondi a propria disposizione sul capitolo 2560 piano gestionale 10 dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

VISTO il D.M. MAECI del 19 luglio 2023, n. 1988, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 2023, n. 2126, con cui il Ministro Plen. Filippo La Rosa è stato nominato quale vicario del Direttore Generale della Diplomazia Pubblica e Culturale e Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto e scopo del decreto

1.1. Il presente decreto individua i criteri, i parametri nonché le modalità di ripartizione e successiva erogazione dei fondi che l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale ha annualmente a propria disposizione sul capitolo 2560, piano gestionale 10, dello stato di previsione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1.2. I fondi sono erogati per prevenire e superare il disagio scolastico nelle scuole statali all'estero e per la valorizzazione e sviluppo, a cura degli Uffici scolastici incardinati presso le Ambasciate e presso gli Uffici Consolari, delle varie componenti del sistema della formazione italiana nel mondo, con particolare riguardo a quelle istituzioni scolastiche straniere che presentino uno studio rafforzato in lingua italiana, per il miglioramento dell'offerta formativa.

1.3. Per ogni esercizio finanziario, l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale diramerà un'apposita comunicazione alle sedi, nella quale verranno indicate le modalità e le scadenze relative alla presentazione delle richieste di finanziamenti da parte dei soggetti indicati al successivo art. 2, eventualmente segnalando specifiche priorità da rispettare per l'assegnazione dei fondi.

Articolo 2 –Soggetti ammissibili

2.1. I soggetti che possono essere ammessi a fruire dei fondi di cui all'art. 1.1 sono:

- le scuole statali all'estero, per la sola finalità di prevenire e superare il disagio scolastico così come descritto nel successivo articolo 3.1;
- gli Uffici scolastici incardinati presso le Ambasciate e gli Uffici Consolari all'estero, per il tramite dei Dirigenti Scolastici ivi preposti, che intrattengono con le Istituzioni scolastiche, anche straniere, rapporti di stretta collaborazione al fine di incentivare la promozione della lingua e della cultura italiana, per la sola finalità di valorizzazione e sviluppo del sistema della formazione italiana nel mondo, nell'ottica di incentivare il miglioramento dell'offerta formativa.

Articolo 3 – Attività e spese ammissibili

3.1. Possono essere sostenute, con fondi a valere sul capitolo 2560, piano gestionale 10, attività progettuali volte al superamento del disagio scolastico, inteso come uno stato emotivo – non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistico o cognitivo – che si manifesta attraverso una serie di comportamenti di rifiuto delle attività scolastiche, anche con l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’inserimento di alunni emarginati.

3.2. Possono altresì essere sostenuti – con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa al fine della promozione della lingua e cultura italiana – progetti tesi alla valorizzazione e sviluppo del Sistema della Formazione Italiana nel mondo, come, ad esempio, attività di promozione di sezioni di italiano e bilingui all’interno delle scuole straniere; orientamento agli studi universitari; promozione di interventi in collaborazione con altre scuole e/o con altri soggetti esterni; raccordo con il mondo del lavoro. Ciò, con l’intento di dare visibilità alla qualità degli insegnamenti e degli apprendimenti nelle sezioni italiane e bilingui, rafforzando anche i legami tra sezioni e territorio ed intese inter-istituzionali.

3.3. Per la realizzazione delle predette attività, saranno ammesse – ed i soggetti richiedenti avranno cura di specificarlo nella presentazione del progetto – le seguenti categorie di spesa: a) spese di fornitura (ad esempio, spese legate al materiale didattico e all’acquisto e/o noleggio di strumentazione); b) compensi per esperti esterni non di nomina MAECI, riguardanti esclusivamente le retribuzioni onnicomprensive percepite per l’incarico.

3.4. Per essere considerate ammissibili, le spese previste, oltre a ricadere nella casistica espressa nell’art. 3.3, devono essere altresì:

- direttamente ed univocamente imputabili alle attività oggetto del finanziamento;
- sostenute nell’arco temporale in cui si svolgono le attività previste e comunque entro e non oltre i termini che saranno comunicati alle sedi risultate assegnatarie dei fondi così come da apposito piano di riparto, ai fini della rendicontazione finale;
- giudicate congruenti dal punto di vista economico da parte dell’Ufficio diplomatico-consolare di riferimento.

3.5. Il finanziamento potrà essere concesso per progetti relativi ad attività che abbiano inizio nell’esercizio finanziario di riferimento e che si concludano entro e non oltre il termine del medesimo esercizio finanziario.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle richieste

4.1. Le Istituzioni Scolastiche statali interessate o i Dirigenti Scolastici che prestano servizio presso le Ambasciate e gli Uffici consolari all’estero possono presentare domanda di accesso ai fondi compilando l’apposito modulo allegato alla comunicazione alle sedi ex art. 1.3 del presente Decreto. Tale domanda, necessariamente accompagnata da una esaustiva descrizione del progetto di cui si chiede il finanziamento nonché dalla ulteriore documentazione indicata nel predetto modulo che ne costituisce ad ogni effetto parte

integrante, sarà trasmessa all'Ufficio V per il tramite dell'Ufficio diplomatico di riferimento, corredata da apposito motivato parere della stessa Rappresentanza diplomatica, da esprimersi sulla base delle valutazioni del Dirigente Scolastico in servizio presso la scuola statale o presso le Ambasciate e gli Uffici consolari.

4.2. Le Istituzioni Scolastiche o gli Uffici Scolastici che abbiano beneficiato in precedenza di un finanziamento ministeriale a valere sul capitolo 2560 piano gestionale 10, dovranno dichiarare siffatta circostanza ed allegare alla richiesta fondi una relazione a consuntivo utilizzando i moduli forniti dall'Ufficio V in fase di rendicontazione. In assenza della predetta relazione a consuntivo, il finanziamento non potrà essere concesso, fermo comunque l'obbligo per i soggetti beneficiari di presentare una relazione sull'impiego dei fondi ministeriali ricevuti a valere sul capitolo 2560, piano gestionale 10, così come previsto dal successivo articolo 12. I soggetti che, per l'esercizio finanziario precedente, abbiano già presentato la relazione a consuntivo nei termini indicati non saranno tenuti ad allegarla alla richiesta di nuovo finanziamento ma solo a dichiarare di aver già beneficiato di fondi a valere sul capitolo 2560 piano gestionale 10.

4.3. La richiesta dovrà comunque tenere conto della capienza complessiva, per l'esercizio finanziario di riferimento, del suddetto piano gestionale, pena l'esclusione della richiesta stessa pervenuta dalla fase di valutazione di cui al successivo art. 5. In ogni caso, quanto erogato non potrà superare l'importo indicato congruo dalla Rappresentanza diplomatica di riferimento.

Articolo 5 – Criteri di valutazione

5.1. L'erogazione dei fondi avverrà a seguito di una valutazione di tutte le domande pervenute, tenuto conto dei vincoli di bilancio e nei limiti dello stanziamento annuale del capitolo 2560, piano gestionale 10.

5.2. Per i progetti riguardanti il superamento del disagio scolastico così come descritto all'art. 3.1. del presente decreto, la valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri, con l'attribuzione di punteggio da 1 a 50:

A) Criteri quantitativi e qualitativi (punti attribuibili fino a 40):

- dimensione della scuola, calcolata sulla base del numero di studenti iscritti al momento della presentazione della domanda di contributo (1 punto per ogni scaglione da 1 a 100 studenti, fino ad un massimo di 8 punti);
- complessità della scuola, intesa come presenza di più ordini e gradi (1 punto per ogni ordine e grado di scuola presente, per un totale massimo di 4 punti);
- eventuale attivazione di ulteriori progetti – nell'esercizio finanziario di riferimento – per il superamento del disagio scolastico, tra cui, ad esempio, sportello psicologico *et similia* (3 punti per attivazione di ulteriori progetti in numero compreso tra 5 e 7; 4 punti per attivazione di ulteriori progetti in numero compreso tra 2 e 4; 5 punti per attivazione di n. 1 ulteriore progetto; 8 punti per assenza di progettualità inerenti il disagio scolastico);
- qualità della progettazione degli interventi, calcolata sulla base di indicatori come la capacità di coinvolgimento degli studenti (numero di studenti interessati dal progetto); l'aderenza alle problematiche del

territorio, con speciale riferimento ai contesti di emarginazione; il coinvolgimento di organizzazioni presenti sul territorio, sia pubbliche che private; la presenza nel progetto di meccanismi di valutazione degli esiti. A tal fine sarà essenziale la relazione del dirigente Scolastico, eventualmente corredata da documentazione di supporto a cura di esperti, che questo Ufficio potrà richiedere a supplemento della domanda avanzata (fino a un massimo di 20 punti);

B) Criteri economici (punti attribuibili fino a 10):

- eventuale quota di compartecipazione da parte del soggetto richiedente rispetto alla spesa complessiva del progetto, tenuto conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dell'Ufficio diplomatico competente (3 punti per una compartecipazione fino al 20%; 6 punti per una compartecipazione fino al 40%; 10 punti per una compartecipazione oltre il 40%). Si terrà inoltre conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dall'Ufficio diplomatico competente.

5.3. Per i progetti riguardanti la valorizzazione e lo sviluppo del Sistema della Formazione Italiana nel mondo, tesi al miglioramento dell'offerta formativa al fine della promozione della lingua e cultura italiana, così come descritti all'art. 3.2. del presente decreto, la valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri, con l'attribuzione di punteggio da 1 a 50:

A) Criteri quantitativi e qualitativi (punti attribuibili fino a 40):

- numero di studenti iscritti ai corsi, alle classi o alle sezioni di italiano e bilingui all'interno di scuole straniere (1 punto ogni 10 studenti, fino ad un massimo di 12 punti);

- presenza di gradi di scuola di livello superiore (1 punto per scuola secondaria di primo grado; 3 punti per scuola secondaria di secondo grado. Il punteggio ottenuto per la scuola secondaria di secondo grado assorbe quello del grado inferiore, se presente);

- assenza, nelle circoscrizioni consolari di riferimento, di lettori (1 punto);

- assenza di contributi da parte dell'Ufficio IV della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (1 punto);

- numero di ore di insegnamento di lingua italiana o di altre discipline impartite in lingua italiana, per anno scolastico (1 punto da 60 a 100 ore annuali; 2 punti da 101 a 200 ore annuali; 3 punti oltre 200 ore annuali);

- qualità della progettazione degli interventi, calcolata sulla base di indicatori come la capacità di coinvolgimento degli studenti (numero di studenti coinvolti dal progetto); il coinvolgimento di organizzazioni presenti sul territorio, sia pubbliche che private; l'obbligatorietà o la facoltatività dell'insegnamento della lingua italiana; l'inserimento in specifici progetti di promozione scolastica e culturale ed, in particolare, in manifestazioni e/o progetti integrati bilingui e biculturali; la presenza nel progetto di meccanismi di valutazione degli esiti che si intendono raggiungere. A tal fine sarà essenziale la relazione del dirigente Scolastico, eventualmente corredata da documentazione di supporto a cura di esperti, che questo Ufficio potrà richiedere a supplemento della domanda avanzata (fino a un massimo di 20 punti);

B) Criteri economici (punti attribuibili fino a 10):

- eventuale quota di compartecipazione da parte del soggetto richiedente rispetto alla spesa complessiva del progetto, tenuto conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dell'Ufficio diplomatico competente (3 punti per una compartecipazione fino al 20%; 6 punti per una compartecipazione fino al 40%; 10 punti per una compartecipazione oltre il 40%). Si terrà inoltre conto della valutazione sulla congruità economica della proposta espressa nel parere dall'Ufficio diplomatico competente.

5.4. Saranno prese in considerazione le richieste che totalizzano un punteggio pari o superiore a 25 punti.

5.5. All'esito dell'esame e della valutazione delle richieste pervenute, verrà stilata una graduatoria che terrà conto – nell'attribuzione del punteggio complessivo – dell'applicazione dei prefati criteri. Nel caso in cui le richieste pervenute ed utilmente inserite in graduatoria eccedano lo stanziamento annualmente disponibile sul capitolo 2560, piano gestionale 10 della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, le risorse verranno ripartite procedendo ad una riduzione del finanziamento concesso ai soggetti richiedenti in misura proporzionale al punteggio ottenuto in graduatoria.

Articolo 6 – Variazioni alle voci di spesa del budget previsionale

6.1. Proposte di modifica/integrazione delle voci di spesa di cui all'art. 3.2 potranno essere ammesse nei limiti dell'eventuale residuo di stanziamento e comunque in base alla posizione utilmente occupata nella graduatoria; in ogni caso, dovranno essere preventivamente comunicate e approvate da questo Ufficio. Tali variazioni – da presentarsi nelle stesse modalità indicate per la richiesta di fondi di cui al precedente articolo 4 - non potranno in ogni caso superare il 10% del valore complessivo del progetto approvato e finanziato, a patto che non ne modifichino radicalmente il valore qualitativo e/o si sostanzino in una nuova attività progettuale.

Articolo 7 – Divieto di cumulabilità con altri contributi

7.1. La concessione di fondi a valere sul capitolo 2560 piano gestionale 10 non può essere cumulata con i contributi erogati per le medesime attività e finalità che ricadono nell'ambito di competenza dei seguenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

- 2619, piani gestionali 1 (contributi a scuole paritarie), 2 (contributi a scuole straniere), 3 (formazione dei docenti di lingua italiana);

- 3153 (corsi di lingua e cultura italiana).

Articolo 8 – Modalità di conferimento dei fondi

8.1. I fondi sono assegnati sulla base dei criteri e dei parametri indicati all'articolo 5 del presente decreto, tenuto conto – e nei limiti – delle somme annualmente disponibili sul capitolo 2560, piano gestionale 10 della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale.

8.2. Conclusa la fase di esame e valutazione delle richieste pervenute, il Capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale redigerà un piano di riparto dei fondi disponibili a valere sul capitolo di cui al precedente punto, di cui si darà comunicazione alle sedi interessate con contestuale invio della documentazione utile ai fini della rendicontazione finale.

8.3. L'erogazione avverrà sulla base del suddetto piano di riparto, nei limiti e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 9 – Responsabile del procedimento

9.1. Il Responsabile del procedimento e delle relative verifiche è il Capo dell'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale. Ai fini delle valutazioni delle richieste, il Capo dell'Ufficio potrà avvalersi di un gruppo di supporto, che emetterà sulle richieste un parere non vincolante.

Articolo 10 – Valorizzazione dell'intervento ministeriale

10.1. I soggetti beneficiari sono incoraggiati a dichiarare in tutti i prodotti e modalità informativi, pubblicitari e promozionali legati alle attività svolte, nonché in tutto il materiale eventualmente diffuso a mezzo stampa, che l'attività progettuale è stata realizzata grazie al finanziamento erogato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Articolo 11 – Obblighi di pubblicità e trasparenza

11.1. L'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale curerà l'aggiornamento del sito web del M.A.E.C.I. per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza, nonché delle erogazioni effettuate ai beneficiari per l'esercizio finanziario di riferimento.

Articolo 12 – Disposizioni finali

12.1. Le Istituzioni Scolastiche e gli Uffici scolastici che abbiano ricevuto fondi a valere sul capitolo 2560, piano gestionale 10, sono sempre tenuti a presentare una relazione sull'impiego dei fondi ministeriali ricevuti

entro le scadenze indicate nella comunicazione diramata annualmente alle sedi. Anche l'Ufficio diplomatico di riferimento esprimerà una propria valutazione sui risultati conseguiti.

12.2. Questa Direzione Generale si impegna a recuperare l'eventuale quota parte di fondi non utilizzata o impropriamente utilizzata dal beneficiario, disponendone la restituzione in CCVT.

12.3. La gestione di quanto erogato sarà responsabilità dei Dirigenti scolastici all'estero, siano essi a capo di una scuola statale o incardinati presso le Ambasciate o gli Uffici Consolari.

12.4. Dichiarazioni mendaci, oltre alle previste sanzioni di legge, costituiscono motivo di revoca del finanziamento assegnato – che dovrà essere restituito nelle modalità di cui all'art. 12.2 – nonché di esclusione dalla partecipazione a nuove richieste a valere sul capitolo 2560 piano gestionale 10 per il successivo esercizio finanziario.

12.5. Il presente decreto sostituisce il Decreto Direttoriale 17 marzo 2023, n. 4815/0201.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Min. Plen. Filippo La Rosa